



RESPONSABILITA' NELLA FORMAZIONE CLINICA





Il presente incontro è rivolto a coloro che sono coinvolti nella formazione perché lo studente deve essere reso attore partecipe, ma anche consapevole del proprio ruolo e, in particolare, gli infermieri affiancatori devono operare al fine di tutelare la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

LEGGE 24 8 MARZO 2017

Art. I Sicurezza delle cure in sanita'

1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Gli infermieri, come professionisti della salute, vengono ad assumere una **posizione di garanzia** tipica nei confronti delle persone delle quali si prendono cura, posizione che consiste nell'obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni che le prestazioni professionali includono, secondo le conoscenze scientifiche e tecniche della categoria professionale cui l'operatore appartiene.



RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori “ex lege” di una posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; e l'obbligo di protezione dura per l'intero tempo del turno di lavoro”.

Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2000, n.9638

Posizione di garanzia

..... indica l'obbligo assunto e riconosciuto in capo ai sanitari di tutelare e proteggere un bene giuridico come la salute e la sicurezza del paziente loro affidato.

La suddivisione della posizione di garanzia

❖ Posizione di protezione

preservare determinati beni giuridici” da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità. Presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene

● Posizione di controllo

ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati

ERRORE



EVENTO AVVERSO



DANNO / COLPA

RESPONSABILITA'

Responsabilità



dal latino



“respondere”

Necessità di rispondere alle aspettative legate al proprio ruolo e l'impegno nel raggiungere gli obiettivi

“responsabilità”

ha un duplice significato:

- impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto
- attitudine a essere chiamati a rispondere a qualche autorità di una condotta professionale riprovevole

Responsabilità significa

- conoscere
- saper cosa fare e come fare
- saper valutare

CODICE DEONTOLOGICO 2009

Art. 1: L'infermiere è il professionista sanitario **responsabile** dell'assistenza infermieristica

Art.3: La **responsabilità** dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

Art.6: L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si **impegna a tutelarla** con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione

D.M. 739 / 1994

L'INFERMIERE

è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

Responsabilità del processo

L'infermiere risponde, quale professionista, direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone l'onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare

Legge 42/1999

Legge 42/99 che afferma che “l’infermiere non è più il mero esecutore di prescrizioni mediche, ma soggetto **responsabile** di quel complesso di procedure in cui si sostanzia la somministrazione di farmaci”

Responsabilità professionale infermieristica - ambiti


- Responsabilità penale
- Responsabilità civile
- Responsabilità disciplinare
- Responsabilità ordinicistico

Tribunale di Firenze, sentenza del 23 marzo 1981

Un'infermiera professionale e un'allieva infermiera sono state condannate per omicidio colposo in seguito a un'errata somministrazione di cloruro di potassio a due neonati. La somministrazione è stata effettuata dall'allieva infermiera, ma l'infermiera professionale “avrebbe dovuto controllare più da vicino e più attentamente l'allieva che aveva preparato la fleboclisi”; “l'aver lasciato sola l'allieva in un compito così delicato è stata la colpa principale dell'infermiera”.

Art. 2043 c.c.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”



L'art. 2048 c.c. specifica che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro responsabilità”.

Si tratta di un tipico caso classificato dalla dottrina giuridica come responsabilità per *culpa in vigilando*;

è però ammessa la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione, da parte di chi era tenuto alla sorveglianza degli allievi, di non avere potuto impedire il fatto.

- In pratica l'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico di chi insegna o di chi deve vigilare in caso di danno procurato dagli allievi, “che può essere superata soltanto con la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza su essi con una diligenza diretta a impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quell'imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze”.

Corte di Cassazione civile, III sez., sentenza del 22 gennaio 1990, n. 318.

Livelli di responsabilità

- Coordinatore di Struttura didattica (funzionamento del Corso di Laurea)
- Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di Tirocinio (progettazione e organizzazione del tirocinio)
- Tutor clinici (gestione del contratto di apprendimento individuale in corresponsabilità con lo studente)
- Infermieri assistenti di tirocinio (affiancare lo studente durante l'espletamento del tirocinio)

E lo studente?????

...è importante precisare che la responsabilità di chi insegna o affianca non esclude la responsabilità dello studente, la quale concorre solidamente con quella del sorvegliante; lo studente ha la sua responsabilità, non totale, ma in relazione alle manovre e alle tecniche che compie secondo il grado di acquisizione delle conoscenze.

La Suprema Corte ha recentemente precisato che il medico specializzando (nel nostro caso il tirocinante infermiere, per estensione) deve rifiutare i compiti che ritiene di non essere in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assumerà la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione. (Cass. Pen. Sez. IV, 08/32424; 10/6215).

...ne consegue

CONTROLLO


E

VERIFICA

E in questo caso????

Il tribunale riconosce la responsabilità di entrambe per imperizia e negligenza:

- ❖ **l'infermiera**: avrebbe dovuto controllare più da vicino la studente, l'aver lasciato la studente da sola in un compito delicato è la colpa principale dell'infermiera
- ❖ **la studente**: ella pure versa in colpa, seppur di grado inferiore in quanto avrebbe dovuto far controllare all'infermiera se tutto era stato eseguito nel modo corretto



Un ruolo importante è rivestito anche dal tirocinio clinico, poiché rappresenta un'opportunità per applicare sul campo le conoscenze teoriche ed apprendere e implementare le proprie capacità tecniche e manuali.

Con l'affiancamento di infermieri esperti, che espletino la necessaria supervisione durante il periodo di tirocinio, essi possono supportare lo studente nell'individuare le situazioni di pericolo, a prevenire e a discutere gli errori, così da stimolare lo studente a riflettere sugli sbagli commessi cosicché diventino un punto di partenza per migliorarsi e non un freno formativo.

Legge 24 8 marzo 2107

- Art. 10 Obbligo di assicurazione
- . Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica.